



Comune di Castelnovo ne' Monti

ORDINANZA N. 36

OGGETTO: **ORDINANZA AI SENSI ART. 50 COMMA 7bis D. LGS. 267/2000**

IL SINDACO

PREMESSO che, nel comune di Castelnovo ne' Monti, sono presenti i plessi scolastici di tutti gli ordini e grado in particolar modo in via Peppino Impastato, via Morandi e via Roma, sono presenti gli istituti di istruzione superiore che concentrano oltre mille studenti provenienti anche dalle province limitrofe;

CONSIDERATO che, specialmente al momento dell'ingresso e delle uscite si formano inevitabilmente assembramenti, come peraltro avviene ai terminal dei mezzi di trasporto in via Matilde di Canossa e via Romolo Valli nonché in piazza Resistenza a Felina, dove avviene il cambio dei mezzi pubblici da parte degli studenti;

TENUTO presente che l'area di concentrazione di tale fenomeno non comprende tutto il centro abitato di Castelnovo ne' Monti ma le seguenti vie/piazze:

- Via Impastato
- Via Matilde di Canossa dall'intersezione con via Romolo Valli a viale Bagnoli;
- Via Morandi dall'intersezione fra viale Bagnoli e via Alessandrini;
- Via Sozzi da via U. Simonazzi a via Don Bosco;
- Via Roma da viale Bagnoli a via Dante e da via Allende a via Don Bosco;
- P.zza Matteotti;
- Via Dante;
- Via Prampolini;
- Via Wilmo Fontanesi da via Sabbione a via De Gasperi;
- P.zza Resistenza;

TENUTA PRESENTE la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dall'agente virale trasmissibile denominato COVID-19 nonché la successiva Delibera del Consiglio dei Ministri del 29/07/2020, con la quale tale stato di emergenza è stato prorogato al 15/10/2020;

TENUTI PRESENTI, altresì, i provvedimenti nazionali e regionali susseguiti in materia di emergenza epidemiologica COVID-19;

RILEVATO che, a seguito della riapertura dei corsi scolastici hanno inevitabilmente concentrato un notevole numero di persone in determinate aree e orari e in questi ambiti sono stati evidenziati da alcuni responsabili dei plessi scolastici, numerose persone che, non fanno uso dei dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie in considerazione dell'impossibilità materiale di rispettare la distanza interpersonale;

TENUTO PRESENTE che un eventuale contagio da COVID-19, potrebbe generare ripercussioni in tutte le suddette strutture scolastiche;

DATO ATTO che, in quest'ultimo periodo stiamo assistendo ad un incremento costante dei casi di contagio da Covid-19, soprattutto su soggetti di età più giovane rispetto ai contagi di inizio emergenza, sia sul territorio nazionale che europeo, con presenza anche sul territorio provinciale come da dati forniti dall'A.U.S.L. di Reggio Emilia;



Comune di Castelnovo ne' Monti

RITENUTO che nella individuazione delle limitazioni in questione occorre tenere in debito conto la salute pubblica posta in pericolo da aggregazioni che potenzialmente possono veicolare il contagio virale;

TENUTO PRESENTE quanto sopra e **VALUTATO** come **DOVEROSO**, per quanto di sua competenza, emettere un'ordinanza Sindacale spazialmente e temporalmente delimitata, restrittiva rispetto alla normativa generale sovraordinata, per cercare di eliminare, od almeno ridurre, i citati comportamenti a rischio per la salute pubblica e la convivenza civile tra popolazione residente ed avventori;

SENTITI:

- il parere del Comando di Compagnia dei Carabinieri competente per territorio;
- il parere del Comando della Polizia Locale dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano;

VISTI:

- il R.D. n° 733/1931 Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- il R.D. n° 635/1940 Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931 n° 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- il R. D. n° 1265/1934 Approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie;
- la L. n° 689/1981 "Modifiche al sistema penale",
- art. 50 comma 5 del d. lgs. 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali;
- lo Statuto Comunale;
-

ORDINA

che dal **05/10/2020** e fino a fine dell'emergenza sanitaria, nelle giornate di apertura dei plessi scolastici, negli orari:

- 7:30 – 8:15;
- 12:45 – 13:15;

e sulle vie/piazze:

- Via Impastato
- Via Matilde di Canossa dall'intersezione con via Romolo Valli a viale Bagnoli;
- Via Morandi dall'intersezione fra Viale Bagnoli e Via Alessandrini;
- Via Sozzi da Via U. Simonazzi a Via Don Bosco;
- Via Roma da Viale Bagnoli a Via Dante e da Via Allende a Via Don Bosco;
- P.zza Matteotti;
- Via Dante;
- Via Prampolini;
- Via Wilmo Fontanesi da via Sabbione a via De Gasperi;
- P.zza Resistenza;

a tutti coloro che vi si trovino a circolare a piedi (in fase dinamica o statica) di indossare correttamente e costantemente una mascherina di comunità od un idoneo dispositivo medico (mascherina chirurgica) ovvero di un idoneo DPI (mascherina filtrante FFP1/2/3 senza valvola di esalazione) a protezione delle vie respiratorie (ad eccezione che l'uso di detta protezione sia materialmente incompatibile con le esigenze personali del momento quali: mangiare, bere, fumare, etc..., indipendentemente dalla distanza interpersonale;

RENDE NOTO





Comune di Castelnovo ne' Monti

- rimane inalterato l'obbligo di rispettare, su TUTTO il territorio comunale, l'uso corretto delle mascherine di comunità o di un idoneo dispositivo medico (mascherina chirurgica) ovvero di un idoneo DPI (mascherina filtrante FFP1/2/3 senza valvola di esalazione) a protezione delle vie respiratorie qualora non si possa rispettare il distanziamento fisico previsto dalle normative vigenti;
- le Polizie ad ordinamento Locale e Statale dovranno vigilare sul rispetto della presente Ordinanza;
- nel caso di violazione della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, troveranno applicazione le sanzioni previste dall'art 4 del D. L. n° 19/2020 in relazione all'art. 3 del medesimo per come convertito dalla L. n° 35/2020 e richiamato dall'art. 2 del D. L. n° 33/2020 con le procedure ivi indicate che prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 ad € 1.000,00 nonché, per le attività, la sanzione accessorie della chiusura della stessa fino a 30 giorni;
- ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L. n° 241/90 il Responsabile del procedimento in oggetto è il Responsabile del Servizio di Polizia Locale dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano Isp. Capo MUSIARI Gianfranco;
- ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n° 241/1990 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso (ai sensi del D. Lgs. n° 104/2010) al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo on Line (ovvero dalla notifica ai soggetti ai quali il presente deve essere notificato) oppure, in via alternativa, (ai sensi del D.P.R. n° 1199/1971), al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;

DISPONE CHE

la presente ordinanza sia:

- pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Castelnovo Ne' Monti;
- pubblicata sul sito WEB del Comune di Castelnovo Ne' Monti;
- comunicata alla Prefettura di Reggio Emilia;
- comunicata alla Questura di Reggio Emilia;
- comunicata al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- trasmessa alla Stazione Carabinieri di Castelnovo Ne' Monti;
- trasmessa al Comando di Polizia Locale dell'Unione Montana dei comuni dell'Appennino Reggiano (RE);
- trasmessa a SETA e Agenzia di Mobilità;
- trasmessa a tutte le scuole del territorio comunale;

Castelnovo ne' Monti, li 01/10/2020

Il Sindaco

Enrico Bini

Firmato digitalmente

